



Milano, 11. XII.2019

Alla Direzione Centrale del Personale

Alla Direzione Regionale della Lombardia

E pc alla DP I Milano

alle OOSS Sindacali

Alle RSU DP I

Al personale della DP I

Riscontro alla nota DP I su responsabile procedimento- Richiesta verifica compatibilità atto conferimento deleghe di firma DP I Milano 11279 dell'11.10.2019 con nota D.C. 93756/ 2016 e con D. R Lombardia 105920 del 28 giugno 2016

In data 13 novembre la scrivente organizzazione sindacale si rivolgeva alla DP I Milano per porre una **duplice questione** in materia di responsabilità del procedimento amministrativo sorta alla luce di dubbi espressi dal personale a seguito della **comunicazione di servizio 5/ 2019**, area 1 Ut Milano 1 - DP I Milano.

La prima relativa **al quantum da considerarsi ai fini della quantificazione della soglia nella delega di firma**, la seconda relativa alla **firma digitale** nelle comunicazioni ai contribuenti.

La risposta pervenuta dalla DP I in data 15 novembre, col suo ancorare il *quantum* al provvedimento finale e fare rimando a una lettura più attenta (sic!) dell'atto di delega di firma nel suo complesso non fa che confermare, e se possibile aumentare, le preoccupazioni di questa organizzazione, ovvero la **istituzionalizzazione della sostanziale delega di firma senza limiti in capo ai funzionari e la reformatio in peius rispetto alla prassi sedimentatasi a livello centrale e regionale.**

Il riferimento all'**ESCLUSIONE** citato da parte pubblica, contenuto nella nota DP I come clausola finale riguardante problematiche e novità interpretative ragionevolmente connesse al merito tributario, mal si concilia come principio fondativo di una regola organizzativa, che dovrebbe essere conosciuta e conoscibile a monte:

la condivisione delle modalità organizzative non dovrebbe attenersi a ipotesi residuali e specifiche ma essere patrimonio comune e condiviso, di prassi e non solo.

Vale la pena far presente, infatti, che il diniego rispetto al *petitum* amministrativo ha rilevanza enorme per i contribuenti e che pertanto **imputare il tutto al mero atto finale significa di fatto creare una delega ad libitum verso funzionari e saltare de plano una fase di vigilanza infraprocedimentale della catena di comando, scaricando sui funzionari una responsabilità pressochè totale.**



Nella nota di conferimento delega in oggetto, si può leggere “*gli sgravi fino all’importo complessivo di ... **relativi dinieghi***” e in tal senso un’interpretazione autentica suggerirebbe, dunque, l’emanazione di due provvedimenti in caso di accoglimento parziale, ognuno secondo il rispettivo *quantum* di delega. In tal senso, assume valore dirimente conoscere a che cosa si riferisca la locuzione “**relativi**”.

Nella precedente nota della DP I, la numero **89/2016**, rubricata “Responsabile del procedimento”, era previsto, invece, un preciso riferimento al responsabile del procedimento per la sottoscrizione dell’atto a rilevanza esterna in cui si richiamavano nominalisticamente: Direttore, titolari di POT, Capo o Coordinatore Area, Capo team/ Coordinatore). “*Negli atti a rilevanza esterna verranno chiaramente esplicitati i nominativi del responsabile del procedimento e ove possibile del referente*”, inteso unicamente come figura del funzionario assegnatario della pratica al quale il contribuente interessato potrà rivolgersi per ottenere informazioni, chiarimenti e assistenza.

Alla luce delle vistose modifiche intervenute nella DP I Milano, riteniamo, come di seguito esposto, che i chiarimenti pervenuti nel 2016 rispetto alla *vexata quaestio* del responsabile del procedimento **rischiano di essere sostanzialmente vanificati dall’atto di conferimento delega in oggetto e dalla conseguente comunicazione di servizio 5/ 2019 area 1 Ut Milano 1 - DP I Milano**.

Si ritiene, infatti, che attraverso l’istituzione della figura del **responsabile del provvedimento**, ovvero del “*funzionario delegato alla sottoscrizione dell’atto*” (cit) :

- a) la delega di firma che dovrebbe avere mera rilevanza all’ interno dell’Amministrazione assume **rilevanza erga omnes** con conseguente esposizione di rischio dei funzionari;
- b) si crea un *tertium genus* con cui si sussumono fasi, effetti e risultanze finali dell’intero procedimento amministrativo, rendendo di fatto la figura del responsabile del procedimento svuotata della sua funzione così come indicata all’art 6 legge 241 del 1990, ai sensi del quale:

“ *1. Il responsabile del procedimento:*

- a) *valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;*
- b) *accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;*
- c) *propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;*
- d) *cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;*
- e) *adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. [lettera così modificata dall’articolo 4 della legge n. 15 del 2005”.*

Con la presente, siamo qui, dunque, a **chiedere espressamente la compatibilità sia dell’atto di delega di firma emesso dalla DP I di Milano che della comunicazione di servizio 5 del 2019 con le note:**

- a) **della Direzione Centrale del 15 giugno 2016 num. RU 93756 nella parte in cui prevede la sintesi, perimetrando la figura del referente di una specifica trattazione e precisando che “ quella del referente è una figura a valenza meramente operativa, trattandosi del funzionario a cui**



il contribuente può rivolgersi per avere informazioni o chiarimenti in merito ad atti che lo riguardano”

- b) **della Direzione Regionale 105920 del 28 giugno 2016** nella parte in cui prevede “ *tutti gli atti a rilevanza esterna recheranno, altresì l’indicazione del referente che verrà individuato nel funzionario assegnatario della pratica alla quale il contribuente potrà rivolgersi per informazioni.*”

Nel far questo, facciamo, inoltre, presente che la **cornice di riferimento normativa ha carattere non solo cogente ma anche nazionale** e che pertanto esondare dai limiti della mera organizzazione e di fatto **creare ipotesi novative di responsabilità** pone un problema reale di **parità di trattamento sul territorio nazionale**.

Vale appena la pena di evidenziare, rispetto al contesto regionale di riferimento, che sia nella nota Ufficio Grandi Contribuenti 3971 del 29.10.2019 che nella nota DR Lombardia 156902 del 30.10.2019 non sono conferite in alcun modo deleghe di firma a funzinarie e funzionari, con la conseguenza che i provvedimenti scaturenti dalle medesime lavorazioni che nei territoriali sono in capo a funzionari sono previsti addirittura per i Capi Ufficio.

Da ultimo, è la stessa legge 205 del 2017, richiamata negli atti di conferimento delle deleghe della Direzione Regionale della Lombardia, che all’art 1 comma 93 **lettera C** recita: “*l’Agenzia delle Entrate può attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno*”.

In ordine alla risposta pervenuta sulla **firma digitale**, che si ritiene abbia il suo fondamento novativo nella locuzione “*corrispondenza indirizzata ai contribuenti inerenti l’esito della lavorazione delle autotutele presentate*” inserita nella nota della DP I, nel richiamarsi a quanto sopra precisato sulla *ratio* della **corrispondenza esterna**, si rimane dell’opinione che sia necessario che in quanto corrispondenza verso terzi da cui possono scaturire rischi, che la stessa debba portare la **firma dei responsabili del procedimento**.

È evidente, infatti, ponendosi nella prospettiva del contribuente che riceve un atto, che possa verosimilmente ingenerarsi confusione (e dunque rischio) rispetto alle reali responsabilità.

Si ritiene, infatti, che mentre per gli addetti ai lavori sia lapalissiana la differenza siderale tra il termine responsabile del procedimento e il termine referente per l’istruttoria, lo stesso non possa dirsi per il contribuente, dal momento che il firmatario unico sia della comunicazione esterna che del provvedimento è il funzionario ed è pertanto altamente verosimile che si ingeneri nei confronti di quest’ultimo un legittimo affidamento sulla responsabilità dell’intero procedimento.

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti

Dafne Anastasi

Esecutivo Agenzie Fiscali Lombardia